

Spett.le Comunità Montana Valchiavenna
Via Lena Perpentì, 8/10
CHIAVENNA (SO)

c.a. **Direttore dei Lavori**
Dott. Ing. TAVASCI Camillo Attilio

Comunità Montana della Valchiavenna

c.a. **Responsabile del Procedimento**
Dott. Ing. Bianchi Alberto

p.c. c.a. **Rappresentante Legale della Stazione
Appaltante**

Protocollo nr. 1187

Cava de' Tirreni 19/01/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' A.I.B. IN LOC. PRATELLA DI PRATA
CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' DI S. GIACOMO FILIPPO (SO). CUP B42B17000150007
CIG. 77650691A7.

Contratto d'Appalto del 06/05/2019 Rep. nr. 296

- Riferimento documentazione riguardante la "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA e relativo ATTO DI SOTTOMISSIONE", trasmessa all'Impresa con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 (PEC delle ore 12:07) a firma del RUP (Ing. Alberto Bianchi).
- Riferimento nota dell'Impresa del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (con oggetto: COMUNICAZIONE e CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE sui contenuti dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE di cui alla P.V.T.S. con riserva di esplicitare le relative eccezioni, osservazioni e precisazioni con mirata nota che seguirà).

Explicazione delle eccezioni, osservazioni, precisazioni e contestazioni annunciate dall'Appaltatore riguardo all'impossibilità di poter sottoscrivere l'ATTO DI SOTTOMISSIONE, di cui alla PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA richiamata in epigrafe.

Con riferimento al contenuto dell' "ATTO DI SOTTOMISSIONE" di cui alla PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA (da Voi trasmessa all'Impresa con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 – a firma del RUP – Ing. Alberto Bianchi), la scrivente Impresa riporta di seguito le proprie **eccezioni, osservazioni, precisazioni e contestazioni**, annunciate con la propria precedente nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (richiamata in epigrafe):

- 1) **In primo luogo l'Impresa riporta di seguito**, per utilità di pronto riscontro, in forma testuale, il contenuto della precedente nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181:

"Nel richiamare la totale pregressa corrispondenza in atti, compreso le riserve iscritte nel Registro di Contabilità a tutto il SAL nr. 4, la scrivente Impresa, nell'esaminare la "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA,

compreso il relativo ATTO DI SOTTOMISSIONE", da Voi trasmessa con Vostra nota Prot. nr. 11089 Pec del 21/12/2020 a firma del RUP (richiamata in epigrafe),

COMUNICA

Di NON poter aderire al Vostro invito di sottoscrivere l'ATTO DI SOTTOMISSIONE, facente parte integrante della medesima "PERIZIA", in quanto contesta e rigetta da subito il relativo contenuto, con riserva di esplicitare le proprie eccezioni, osservazioni e precisazioni con una mirata nota che farà pervenire successivamente. Con salvezza di ogni diritto."

- 2) **Riguardo al contenuto dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione**, laddove nei "CONSIDERATO" è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

"Considerato che:

- *durante l'esecuzione dei lavori è sopraggiunto il Virus Covid 19 che ha comportato di integrare il PSC e di riconoscere all'Impresa maggiori oneri per un totale di € 2.518,00 per la prevenzione dal Covid 19,"*

L'Impresa ribadisce (in questa sede) che l'importo di € 2.518,00, richiamato nell'ATTO DI SOTTOMISSIONE (per la prevenzione Covid 19), **non può essere condiviso** in quanto deve essere ulteriormente integrato degli ulteriori oneri di sicurezza aggiuntivi sopportati dall'Appaltatore per € 2230,00 (sempre dovuti all'emergenza sanitaria Covid -19), generati dall'ulteriore estensione temporale che va dalla data del 10/08/2020 a tutto il 23/09/2020 (quest'ultima data è riferita a tutto il SAL n.4). Nel merito, si richiama il contenuto dei dettagliati conteggi analitici riportati nel "PROSPETTO n.2" allegato alla nota dell'Impresa del 15/10/2020 Prot. n. 1162 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto).

Si precisa altresì, che l'ulteriore importo, sopportato indebitamente dall'Appaltatore e richiesto dall'Impresa per € 2.230,00 (sopra specificato), è stato anche oggetto di mirata riserva, la cui domanda, denominata RISERVA n. E/S4, è stata anche testualmente trascritta dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità al SAL n.4 (per lavori a tutto il 23/09/2020), alla quale si rinvia.

- 3) **Riguardo al contenuto dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione**, laddove nei "CONSIDERATO" è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

"Considerato che:

- *all'Impresa sono state riconosciute due riserve A/S2 a) + e) per maggiori lavorazioni per l'asportazione delle cannette di plastica dai getti di calcestruzzo per Dalò e oneri per il transito sulla strada consortile di Pratella per un totale di € 2.853,00;*

Occorre **osservare, eccepire ed evidenziare** quanto segue:

- a) In primo luogo necessita precisare:

1. la riserva A/S2 a), alla quale si fa riferimento nell'ATTO DI SOTTOMISSIONE, è stata iscritta dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019) alla luce del fatto, che la contabilità dei relativi medesimi lavori risultava assolutamente carente dei "maggiori e diversi lavori/attività" eseguiti dall'Impresa e per l'importo di € 2.120,00, riguardanti l'asportazione delle cannette di plastica (PVC) dai getti di calcestruzzo per Dalò. Nel merito si richiama il contenuto dei dettagliati conteggi analitici riportati nel "PROSPETTO n.1" (completo della relativa analisi Nuovo Prezzo – NP01), allegato alla lettera dell'Impresa del 12/05/2020 Prot. n. 1105 (il cui contenuto deve intendersi qui

integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto). L'Impresa fa rilevare e ribadisce che i "maggiori e diversi lavori" di che trattasi, per l'importo di € 2.120,00, non sono stati oggetto di contabilizzazione, da parte della Direzione Lavori/RUP e pertanto la medesima Impresa è stata costretta a dover iscrivere, nel Registro di Contabilità al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019) mirata riserva, la cui domanda è stata denominata "RISERVA n. A/S2-a)", alla quale si rinvia.

N.B. Occorre evidenziare e contestare, al D.L. e al RUP e al Legale Rappresentante della Stazione Appaltante, che la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA va rielaborata per tener conto, nel computo metrico estimativo (contabilità dei lavori), dei "maggiori e diversi lavori" di che trattasi, e questi non possono e non devono essere riconosciuti come semplice accoglimento della riserva (così come erroneamente riferito nell'Atto di Sottomissione). Occorre eccepire che, per legge, le riserve vanno riconosciute solo a seguito dell'attivazione del relativo procedimento di risoluzione bonaria delle medesime riserve (altrimenti ci troveremo di fronte ad una gestione del contratto del tutto personale ed errata rispetto a quanto previsto dalla legge sui LL.PP.).

2. la riserva A/S2 e), alla quale si fa riferimento nell'ATTO DI SOTTOMISSIONE, è stata iscritta dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019) alla luce del fatto che la contabilità dei relativi lavori risultava essere carente dei "maggiori costi/maggiori oneri" sostenuti (non previsti contrattualmente a carico dell'Impresa) per l'ottenimento, da parte del Consorzio Forestale di Camporaggio, del rilascio dei permessi affinché si potesse transitare con i mezzi su piste forestali di 4° classe, per l'importo di € 733,00. Nel merito si richiama il conteggio analitico riportato nel "PROSPETTO n.5", allegato alla lettera dell'Impresa del 12/05/2020 Prot. n. 1105 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti).

L'Impresa fa rilevare e ribadisce che i "maggiori costi/maggiori oneri" di che trattasi, sopportati dalla medesima Impresa, per l'importo di € 733,00, non sono stati oggetto di contabilizzazione, da parte della D.L./RUP, e pertanto la medesima Impresa è stata costretta a dover iscrivere, nel Registro di Contabilità al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), mirata riserva, la cui domanda è stata denominata "RISERVA n. A/S2-e)", alla quale si rinvia.

- 4) Riguardo al contenuto dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione, laddove nei "CONSIDERATO" è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

"Considerato che:

- *in data 24/06/2020 il D.L. ha emesso l'Ordine di Servizio n.1 nel quale per le lavorazioni in località Dalò si ordinava la rimozione del materiale franato durante la sospensione lavori per un quantitativo di circa 3 mc, la rimozione delle cannuce e la chiusura dei fori passanti nelle murature;*
- *in data 02/07/2020 il D.L. ha emesso l'O.D.S. n.2 dove per le lavorazioni in località Pratella si ordinava la rimozione di materiale instabile e la formazione di una scogliera a secco di circa 15 mc. Nello stesso O.D.S. si chiedeva di non realizzare il pozzetto di rottura con vasca in acciaio inox, le relative saracinesche e di non realizzare un tratto di tubazione tra l'opera di presa n. 2 e il pozzetto di rottura (tratto lungo 22ml). Con tale O.D.S. veniva escluso anche la lavorazione per il collegamento all'opera di presa n.2 di cui all'elenco prezzi 55;*

- in data 02/09/2020 il D.L. ha emesso l'O.D.S. n.4 dove si ordinava l'esecuzione di un foro nel calcestruzzo del serbatoio del Consorzio di Pratella, la formazione di collegamenti idraulici tra il tubo di carico del serbatoio di riserva idrica antincendio così come da schema allegato. Le lavorazioni, in più rispetto al progetto, comprendono la posa di: n.1 saracinesca DN 80, n.1 "Tee", n.3 curve, n.2 manicotti e la demolizione di 0,04 mc di calcestruzzo che è poi stata realizzata mediante carotatrice. Tale lavorazione era sostitutiva di quanto previsto in progetto all'elenco prezzi articolo 55 consistente nel collegamento idraulico direttamente al serbatoio;

Occorre **rammentare, osservare, evidenziare e precisare** quanto segue:

- a) Riguardo ai "maggiori e diversi lavori" disposti dal D.L./RUP in corso d'opera con l'Ordine di Servizio n.1 (emesso in data 24/06/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore), l'Impresa richiama, nel merito, le riserve esplicate con la propria nota del 23/07/2020 Prot. n. 1130, ritualmente trascritte nel Registro di Contabilità al SAL n.3 (per lavori a tutto il 24/07/2020), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto.
- b) Riguardo ai "maggiori e diversi lavori" disposti dal D.L./RUP in corso d'opera con l'Ordine di Servizio n.2 (emesso in data 02/07/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore), l'Impresa richiama nel merito, le riserve esplicate con la propria nota del 24/07/2020 Prot. n. 1131, ritualmente trascritte nel Registro di Contabilità al SAL n.3 (per lavori a tutto il 24/07/2020), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto.
- c) Riguardo ai "maggiori e diversi lavori" disposti dal D.L./RUP in corso d'opera con l'Ordine di Servizio n.4 (emesso in data 02/09/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore), la scrivente **osserva, eccepisce ed evidenzia** quanto segue:

- 1. Le disposizioni impartite dal D.L. con l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020, sono state più volte sollecitate dall' Impresa in corso d'opera sia verbalmente che formalmente. Infatti occorre richiamare l'attenzione del RUP, del Direttore dei Lavori e del Rappresentante Legale della Stazione Appaltante che l'Impresa nel merito ha formalizzato le seguenti note e richiamato i mirati sopralluoghi espletati sulle aree di intervento e più precisamente:

- Nota dell'Impresa del 27/08/2020 Prot. n. 1149;
- Nota dell'Impresa del 28/08/2020 Prot.n.1150;
- Incontro/sopralluogo svoltosi in cantiere presso il Serbatoio Pratella in data 29/08/2020 alla presenza del D.L. e dei Tecnici dell'Impresa (ore 09:30 a seguire);
- Nota dell'Impresa del 29/08/2020 Prot. n. 1151;
- Nota dell'Impresa del 31/08/2020 Prot. n. 1152.

- 2. le disposizioni impartite con l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020 risultavano essere gravemente carenti, tanto è vero che il medesimo Ordine di Servizio riferiva, fra l'altro, testualmente *"Seguirà, a breve, concordamento nuovi prezzi"*, e pertanto il medesimo O.d.S. n.4 risultava essere non compiutamente definito ai sensi di legge e di contratto. Occorre ribadire (anche in questa sede) che l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020 è risultato essere compiutamente definito (sia in linea tecnica e sia in linea economica) solo con l'emissione del "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", annunciato dal D.L./RUP con il medesimo Ordine di Servizio.

Pertanto l'O.d.S. n.4, alla data del 02/09/2020, non risultava essere impegnativo e vincolante per l'Impresa, mentre lo sarebbe diventato nel momento in cui l'O.d.S. sarebbe stato perfezionato con la sottoscrizione, da parte dell'Impresa, del richiamato "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", così come eccepito e denunciato dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. n. 1156, alla quale si rinvia per i dettagli.

3. Le disposizioni impartite con l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020, alla luce di quanto riferito ai precedenti punti 4/c1. e 4/c2., sono risultate impegnative e vincolanti per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 – data di emissione del Verbale di Concordamento di n.7 Nuovi Prezzi. L'Impresa, nel merito, richiama sia la propria ANNOTAZIONE/CONTESTAZIONE riportata in calce al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 02/09/2020 che per utilità di pronto riscontro, viene di seguito testualmente replicata:

"ANNOTAZIONE/CONTESTAZIONE: l'Impresa firma il presente "Verbale" richiamando integralmente la nota della medesima del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (riguardante l'esplicazione delle riserve riferite all'O.d.S. n. 4) e nel contempo CONTESTA la frase riportata nel "Verbale" laddove viene riferito "mantenendo l'importo degli oneri di sicurezza inalterato" e pertanto INVITA, il D.L./RUP, ad "aggiornare" l'importo degli O.S. previsti in progetto, anche alla luce delle nuove ed ulteriori lavorazioni di cui ai nn. 7 N.P. sopra descritti. Inoltre l'Impresa si riserva, comunque, di formulare le proprie ulteriori eccezioni ed osservazioni con una mirata nota che seguirà.
18/09/2020 firmato dall'Appaltatore"

e sia il contenuto della successiva nota dell'Impresa del 23/09/2020 Prot. n.1159 (con oggetto: Esplicazione delle "Ulteriori eccezioni ed osservazioni") annunciate dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020"), il cui contenuto è stato ritualmente trascritto nel Registro di Contabilità al SAL n.4 e che, per utilità di pronto riscontro, viene anche in questa sede testualmente replicato:

"In relazione al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" (emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020), da Noi restituito firmato e recante in calce, al medesimo "Verbale", una mirata "ANNOTAZIONE", la scrivente riporta di seguito l'esplicazione delle "ulteriori eccezioni ed osservazioni" annunciate dall'Appaltatore in calce al "Verbale" in questione:

1) In primo luogo l'Impresa richiama, in questa sede, l'ANNOTAZIONE formalizzata dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020", il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito replicato:

"ANNOTAZIONE: l'Impresa firma il presente "Verbale" richiamando integralmente la nota della medesima del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (riguardante l'esplicazione delle riserve riferite all'O.d.S. n. 4) e nel contempo CONTESTA la frase riportata nel "Verbale" laddove viene riferito "mantenendo l'importo degli oneri di sicurezza inalterato" e pertanto INVITA, il D.L./RUP, ad "aggiornare" l'importo degli O.S. previsti in progetto, anche alla luce delle nuove ed ulteriori lavorazioni di cui ai nn. 7 N.P. sopra descritti. Inoltre l'Impresa si riserva, comunque, di formulare le proprie ulteriori eccezioni ed osservazioni con una mirata nota che seguirà.
18/09/2020 firmato dall'Appaltatore".

2) Così come precedentemente eccepito dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156 (riferimento punto 5/a e punto 5/b della medesima nota avente per oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 4), si evidenzia/ribadisce che l'Ordine di Servizio n. 4 – emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 – risultava essere NON compiutamente definito ai sensi di legge e di contratto per la totale carenza della relativa parte economica.

Infatti, come ben noto, e come già riferito formalmente dall'Impresa, lo stesso Ordine di Servizio n. 4 riferiva, fra l'altro, testualmente "Seguirà, a breve, concordamento nuovi prezzi".

Pertanto solo a seguito dell'emissione, da parte Vs, del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, (annunciato dal D.L. nell'O.d.S. n. 4) le carenze denunciate/eccepite dall'Appaltatore con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156, sarebbero state colmate.

3) Alla luce di quanto espressamente eccepito ed osservato dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156, e di quanto evidenziato ed eccepito ai precedenti punti 1) e 2) della presente lettera, si precisa ed osserva che le "disposizioni" impartite con l'Ordine di Servizio n. 4 del 02/09/2020, sono risultate impegnative e vincolanti per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 (data di emissione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, la cui emissione era stata annunciata dal D.L. con l'Ordine di Servizio n. 4).

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato ed evidenziato, e in relazione a quanto già precedentemente formalmente eccepito/osservato dall'Impresa:

- Con la propria nota del 23/07/2020 Prot. n. 1130 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 1 – emesso dal D.L. in data 24/06/2020);
- Con la propria nota del 24/07/2020 Prot. n. 1131 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 2 – emesso dal D.L. in data 02/07/2020);
- Con la propria nota del 07/09/2020 Prot. n. 1153 (con oggetto: Restituzione Ordine di Servizio n. 4 – emesso dal D.L. in data 02/09/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore);
- Con la propria nota del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (con oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 4 - emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020).

si RIBADISCE, ancora una volta, che il termine ultimo dei lavori (fissato nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", in maniera del tutto arbitraria ed errata da parte del D.L./RUP, alla data del 09/08/2020) NON PUÒ ESSERE CONDIVISA DALL'IMPRESA E PERTANTO VIENE CONTESTATA.

L'Impresa, pertanto, INVITA E DIFFIDA il Direttore dei Lavori e il RUP, ad assumere determinazioni finalizzate al riconoscimento anche dei maggiori tempi di esecuzione necessari per la realizzazione dei maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 4 (ovviamente tenendo ben presente che il medesimo O.d.S. n. 4 datato 02/09/2020 è stato perfezionato e reso vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 – data di emissione del Verbale di Concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi), tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori ordinati, ha impedito, di fatto, la realizzazione di parte dei lavori oggetto della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" così come previsti nel progetto originario d'Appalto.

In termini concreti è da evidenziare (come osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve esplicate in calce al Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020

Prot. n. 1117, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 1 del 24/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 2 del 02/07/2020 – vedi nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131 e come eccepito ed osservato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 4 del 02/09/2020 – perfezionato solo in data 16/09/2020 – di cui alla presente nota dell'Impresa), che il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, è risultato essere a tutti gli effetti, un semplice "Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori" e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020") alla data del 09/08/2020, NON PUÒ ESSERE CONDIVISA E PERTANTO VIENE CONTESTATA DALL'APPALTATORE. Nel merito si sollecita, al D.L., al RUP e al Rappresentante della S.A., l'elaborazione e perfezionamento della urgente e necessaria "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" che recepisca, oltre ai maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 4 – reso vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 (e compreso anche tutte le modifiche/variazioni comunque precedentemente disposte), anche i relativi maggiori tempi occorrenti per la loro esecuzione, tenuto conto anche del ritardo con cui sono stati emessi e perfezionati, da parte del D.L./RUP, i relativi Ordini di Servizio e il relativo Verbale di Concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità di cui sin da ora chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto."

- 5) Riguardo al contenuto dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione, laddove nei "CONSIDERATO" è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

"Considerato che:

- nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, con la facoltà attribuita dall'art. 106 comma 1 lett b, la Direzione dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;"

Occorre osservare, eccepire ed evidenziare quanto segue:

- a) La PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, alla quale si fa riferimento, è stata sottoposta alla attenzione dell'Impresa solo in data 21/12/2020, con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 a firma del RUP (ing. Alberto Bianchi). A conferma l'Impresa richiama la propria nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (con oggetto: COMUNICAZIONE E CONTESTAZIONE DELL'APPALTATORE sui contenuti dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE di cui al PVTs con riserva di esplicitare le relative eccezioni, osservazioni e precisazioni con mirata nota che seguirà), testualmente riportata al precedente punto 1), al quale si rinvia.
- b) Per quanto riportato al precedente punto 5/a), tenuto conto che il "Certificato di Ultimazione dei Lavori" è stato emesso dal D.L./RUP in data 07/12/2020 (per altro attestante che l'Appaltatore ha ultimato i lavori con un ritardo di 112 giorni rispetto alla data del 17/08/2020 – intesa erroneamente ed arbitrariamente dal D.L./RUP quale data di ultimazione dei lavori), emerge in tutta evidenza che non corrisponde al vero quanto riportato nell'ATTO DI SOTTOMISSIONE laddove riferisce testualmente ".....la Direzione Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;"

N.B. Si osserva e si eccepisce che la “PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”, non solo non è stata redatta e perfezionata con la dovuta tempestività in corso d’opera, ma addirittura è stata posta alla attenzione, per la firma dell’Appaltatore, in data 21/12/2020 (vedere PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 del RUP) e pertanto dopo ben 126 giorni (oltre 4 mesi!) di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- 6) **Riguardo al contenuto dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione**, laddove nei “CONSIDERATO” è stato, fra l’altro, testualmente riferito:

“Considerato che:

- *la perizia è stata approvata dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana con delibera n.171 del 17/12/2020.”*

Occorre osservare, eccepire ed evidenziare che fermo restando quanto riferito dall’Impresa ai precedenti punti 5/a) e 5/b), si fa rilevare che la P.V.T.S., per quanto riferito nell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, è stata approvata dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana (in qualità di Stazione Appaltante) con delibera n. 171 del 17/12/2020, e pertanto prima di sottoporla all’attenzione dell’Appaltatore.

N.B. Si fa notare che la P.V.T.S., per quanto emerge nell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, è stata approvata dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana (in qualità di Committente) dopo ben 122 giorni (oltre 4 mesi!) di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- 7) **Riguardo al contenuto dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione**, laddove è stato, fra l’altro, testualmente riferito:

“

TUTTO CIO’ PREMESSO

Presa visione della predetta variante in esecuzione, la ditta il raggruppamento temporaneo d’impresa COSTRUZIONI MOVITER SRL assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti, secondo gli elaborati approvati con delibera della G.E. n.171 del 17/12/2020.”

Occorre osservare, precisare ed eccepire quanto segue:

- a) Ad essere rigorosi l’Impresa fa rilevare che alla data del 21/12/2020 (data di inoltro all’Impresa della P.V.T.S. – compreso l’ATTO DI SOTTOMISSIONE – da parte del RUP), e a maggior ragione alla data del 17/12/2020 (data di approvazione della P.V.T.S. da parte della Committente), tutti i lavori risultavano da tempo ultimati, e pertanto quanto asserito nell’ATTO DI SOTTOMISSIONE “.....l’Impresa COSTRUZIONI MOVITER S.R.L. assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti, secondo gli elaborati approvati con delibera G.E. n. 171 del 17/12/2020.”

NON RISPONDE ALLA VERITA’!!

- b) L'Impresa, contrariamente/diversamente a quanto da Voi riportato nell'ATTO DI SOTTOMISSIONE, CONFERMA la totalità delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità a tutto il 4°SAL (per lavori a tutto il 23/09/2020) per l'importo complessivo di € 207.661,56, oltre all'importo derivante da rivalutazione monetaria ed interessi sui crediti maturati ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

- 8) Riguardo al contenuto dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE in questione, laddove è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

“

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1 – Le condizioni tutte di esecuzione sono contenute nel contratto n. 296 di repertorio del 06.05.2019, reg. a Morbegno Serie: IT Numero: 16 del 06/05/2019 e agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari in esso elencati (salvo i nuovi prezzi concordati e sotto riportati che integrano quelli allegati al contratto).

Art. 2 – L'importo contrattuale totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 163.796,92 compreso riserve riconosciute e oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 oltre IVA 22% di cui € 1.260,17 per maggiori lavori e riserve riconosciute e € 2.518,00 per maggiori oneri di sicurezza (COVID – 19).

Art.3 – In virtù delle maggiori opere previste nel presente atto in deroga a quanto previsto dal contratto n. del 28/11/2019, i termini per dare ultimazione alle opere sono prorogati di 8 giorni naturali e consecutivi;”

Occorre osservare, evidenziare ed eccepire quanto segue:

- a) L'Impresa, nel merito, richiama la propria totale copiosa formale corrispondenza in atti, da intendersi qui integralmente trascritta a tutti gli effetti di legge e di contratto;
- b) L'Impresa, nel merito, richiama le riserve esplicate in calce agli Ordini di Servizio, in calce ai Verbali di Sospensione e in calce ai Verbali di Ripresa, le cui eccezioni devono intendersi qui integralmente trascritte a tutti gli effetti.
- c) L'Impresa, nel merito, richiama le riserve ritualmente trascritte nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n.2, al SAL n.3 e al SAL n.4, il cui contenuto deve intendersi, anche in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti.
- d) L'Impresa, da ultimo, richiama le proprie note di seguito specificate:
 - La nota dell'Impresa del 07/01/2021 Prot. n. 1185 (con oggetto: Risposta dell'Impresa alla nota del RUP del 07/12/2020 – CONTESTAZIONI, ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'APPALTATORE), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito replicato:

“Ci perviene la nota del RUP datata 07/12/2020, che riscontra le nostre note di seguito precisate:

- a) Nota dell'Impresa del 14/09/2020 Prot.n. 1156 (con oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n.4 – emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020);
- b) Nota dell'Impresa del 23/09/2020 Prot. n. 1159 (con oggetto: Esplicazione delle “Ulteriori eccezioni ed osservazioni” annunciate dall'Appaltatore in calce al “VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020”);
- c) Nota dell'Impresa del 19/10/2020 Prot. n. 1164 (con oggetto: Trasmissione “Documento datato 19/10/2020” composto da n. 18 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n. 4 – per lavori a tutto il 23/09/2020 – Importo complessivo delle n. 24 riserve risulta essere pari ad € 207.661,56 – COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE);

e tenuto conto che l'esame del contenuto della medesima nota del RUP del 07/12/2020, ci lascia perplessi oltre che meravigliati, NON possiamo esimerci dal **CONTESTARE** il relativo contenuto, alla luce delle seguenti **Eccezioni, Osservazioni e Precisazioni**:

- 1) **In primo luogo** l'Impresa richiama la copiosa corrispondenza in atti, compreso la totalità delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità che dimostrano, in maniera inequivocabile, il grande stato di incertezza in cui l'Impresa è stata costretta ad operare a causa (per colpa) della **"anomala gestione del Contratto d'Appalto" operata dalla Direzione dei Lavori e dal RUP** (anche il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante è responsabile per non aver assunto proprie determinazioni, nonostante avesse ricevuto la principale corrispondenza formalizzata dall'Impresa), nell'ambito dei lavori appaltati e pertanto l'Impresa si vede costretta a Contestare e Rigettare totalmente il contenuto della nota del RUP in questione datata 07/12/2020.
- 2) **Da ultimo il RUP non può far finta di non sapere e/o di ignorare**, che le disposizioni impartite dal D.L. con l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020, sono state più volte sollecitate dall' Impresa in corso d'opera sia verbalmente che formalmente. Infatti occorre richiamare l'attenzione del RUP (visto che il RUP ignora e/o fa finta di ignorare) che l'Impresa nel merito ha formalizzato le seguenti note e richiamato i mirati sopralluoghi espletati sulle aree di intervento e più precisamente:

- **Nota dell'Impresa del 27/08/2020 Prot. n. 1149;**
- **Nota dell'Impresa del 28/08/2020 Prot.n.1150;**
- **Incontro/sopralluogo svoltosi in cantiere presso il Serbatoio Pratella in data 29/08/2020 alla presenza del D.L. e dei Tecnici dell'Impresa (ore 09:30 a seguire);**
- **Nota dell'Impresa del 29/08/2020 Prot. n. 1151;**
- **Nota dell'Impresa del 31/08/2020 Prot. n. 1152.**

- 3) **Da ultimo il RUP non può far finta di non sapere e/o di ignorare**, che le disposizioni impartite con l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020 risultavano gravemente carenti, tanto è vero che il medesimo Ordine di Servizio riferiva, fra l'altro, testualmente "Seguirà, a breve, concordamento nuovi prezzi", e pertanto il medesimo O.d.S. risultava essere non compiutamente definito ai sensi di legge e di contratto.

Occorre ribadire (anche in questa sede) che l'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020 è risultato essere compiutamente definito (sia in linea tecnica e sia in linea economica) solo con l'emissione del "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", annunciato dal D.L./RUP con il medesimo Ordine di Servizio.

Pertanto l'O.d.S. n.4, alla data del 02/09/2020, non risultava essere impegnativo e vincolante per l'Impresa, mentre lo sarebbe diventato nel momento in cui l'O.d.S. sarebbe stato perfezionato con la sottoscrizione, da parte dell'Impresa, del richiamato "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", così come eccepito e denunciato dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. n. 1156, alla quale si rinvia per i dettagli.

- 4) **Da ultimo il RUP non può far finta di non sapere e/o di ignorare**, che il "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" - riferito a nn. 7 N.P., la cui emissione era stata annunciata con l'O.d.S. n.4 del 02/09/2020, è stato poi emesso, dal D.L. /RUP, solo in data 16/09/2020 e pertanto si ribadisce (anche in questa sede) che l'O.d.S. n.4, pur essendo datato 02/09/2020 è risultato compiutamente definito e, conseguentemente impegnativo e vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 (data di emissione del Verbale di Concordamento N.P.).

- 5) **Occorre ribadire ed eccepire al RUP**, che alla luce di quanto sopra osservato ed evidenziato, e in relazione a quanto già precedentemente formalmente **eccepito/osservato** dall'Impresa:

- a) **Con la propria nota del 23/07/2020 Prot.n. 1130** (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n.1 – emesso dal D.L./RUP in data 24/06/2020);

- b) Con la propria nota del 24/07/2020 Prot. n. 1131 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n.2 - emesso dal D.L./RUP in data 02/07/2020);
- c) Con la propria nota del 07/09/2020 Prot. n. 1153 (con oggetto: Restituzione Ordine di Servizio n.4 - emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 - firmato con riserva dall'Appaltatore);
- d) Con la propria nota del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (con oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n.4 - emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020);
- e) Con la propria ANNOTAZIONE formalizzata dall'Appaltatore in data 18/09/2020, in calce al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020"
- f) Con la propria nota del 23/09/2020 Prot.n.1159 (con oggetto: Esplicazione delle "Ulteriori Eccezioni ed Osservazioni" annunciate dall'Appaltatore in calce al "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi - emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020");

il termine ultimo dei lavori, fissato nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" in maniera del tutto arbitraria, unilaterale ed errata da parte del D.L./RUP, alla data del 09/08/2020, **NON PUO' ESSERE CONDIVISA DALL'IMPRESA E PERTANTO VIENE CONTESTATA IN MANIERA VIBRATA ANCHE IN QUESTA SEDE.**

L'impresa, pertanto, **INVITA E DIFFIDA**, il RUP e il D.L. ad assumere celeri determinazioni finalizzate al riconoscimento (contrariamente a quanto erroneamente e capziosamente riferito dal RUP e dal D.L., al solo fine di travisare i fatti realmente accaduti), anche dei maggiori tempi di esecuzione necessari per la realizzazione dei maggiori e diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n.4 (ovviamente tenendo ben presente che il medesimo O.d.S. n.4 - emesso con grave ritardo in data 02/09/2020 - è stato poi perfezionato e reso impegnativo e vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 - data di emissione del Verbale di Concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi), tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori ordinati, ha fortemente impedito, di fatto, la realizzazione di parte dei lavori oggetto della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" così come previsti nel progetto originario d'Appalto.

In termini concreti è da ribadire (come osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve esplicate in calce al Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 - vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.1 del 24/06/2020- vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n.1130, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'Ordine di Servizio n.2 del 02/07/2020 - vedi nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131, come eccepito ed osservato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.4 del 02/09/2020 - perfezionato solo in data 16/09/2020, di cui alle note dell'Impresa del 14/09/2020 Prot. n. 1156 e del 23/09/2020 Prot. n. 1159), **che il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, è risultato essere a tutti gli effetti, un semplice "Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori" e, conseguentemente, il termine ultimo fissato** (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020") **alla data del 09/08/2020 NON PUO' ESSERE CONDIVISA E PERTANTO VIENE - ANCORA UNA VOLTA - CONTESTATA DALL'APPALTATORE.**

- 6) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 07/12/2020 in questione, laddove è stato, fra l'altro, testualmente riferito:

".....

viste le relazioni riservate, in merito alle riserve dell'Impresa apposte sull'Ordine di Servizio n.4 del 02/09/2020, sul verbale di concordamento nuovi prezzi del 16/09/2020 e sullo stato di avanzamento n.4, da parte del Direttore dei Lavori ing. Camillo Tavasci;

il sottoscritto Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del Procedimento, confermando tutte le proprie precedenti note, dichiara che le riserve esplicate dall'Impresa esecutrice con note n. 1156 del 14/09/2020, n. 1159 del 23/09/2020 e n. 1164 del 19/10/2020, non sono da ritenersi accoglibili.

In merito alle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni all'Ordine di Servizio n.4, si comunica che in riferimento ai Vostri punti:

Punto 2) lettere b e c: nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 16/09/2020 vengono quantificate le attività comprese nell'O.d.S. n.4.

Punto 3): La lavorazione che viene stralciata è prevista nell'elenco prezzi alla tariffa 055 che corrisponde a € 500,00, pertanto è identificata anche economicamente.

Punto 4): Lo schema è dettagliato, in scala 1:25 ed è stato fornito con l'O.d.S. n.4.

Punto 5): E' stato redatto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 16/09/2020 e sottoscritto da entrambe le parti, con riserva da parte dell'Impresa.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori del 16/06/2020, si ribadisce che, è da ritenersi a tutti gli effetti corretta"

Occorre osservare, eccepire ed evidenziare quanto segue:

- a) L'Impresa osserva e precisa che il RUP fa espresso riferimento a n.3 "relazioni riservate" elaborate dal D.L. in merito alle riserve dell'Impresa apposte/iscritte in relazione:

- All'O.d.S. n.4 del 02/09/2020;
- Al verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 16/09/2020;
- Allo Stato di Avanzamento Lavori n.4;

le cui "relazioni riservate del D.L.", non sono note alla scrivente, e pertanto l'Impresa non può procedere a dare formale riscontro al contenuto delle "relazioni riservate del D.L." espressamente richiamate dal RUP.

- b) L'Impresa, nel richiamare la totale corrispondenza presente agli atti, conferma e ribadisce le riserve iscritte in tutti gli atti predisposti dalla D.L./RUP (da ultimo ci si riferisce a quelli richiamati al precedente punto 6/a) ai quali si rinvia), e contesta al RUP la "non accoglibilità delle medesime riserve".

- c) L'Impresa, alla luce di quanto sopra osservato ed evidenziato **CONTESTA E RIGETTA** quanto riferito dal RUP (in maniera di tutto arbitraria e superficiale) in merito alla ripresa dei lavori del 16/06/2020, laddove il medesimo RUP riferisce in forma testuale "..... la ripresa dei lavori del 16/06/2020, si ribadisce che, è da ritenersi a tutti gli effetti corretta".

Infatti è da ribadire che la "ripresa dei lavori del 16/06/2020", è stata, di fatto, una semplice ripresa parziale dei lavori, tanto è vero che i tempi di esecuzione hanno subito in corso d'opera, un notevole rallentamento e "fermi di cantiere" per la mancata tempestiva emissione, da parte del D.L./RUP, di mirati Ordini di Servizio (per altro da emettere in maniera compiuta sia in linea tecnica che economica, per rendere i medesimi O.d.S. vincolanti ed impegnativi per l'Impresa), assolutamente necessari per poter superare i vari ostacoli e/o impedimenti riscontrati in fase esecutiva, per i quali l'Impresa ha sempre e costantemente richiesto, in corso d'opera, anche la redazione e perfezionamento della necessaria "Perizia di Variante e Suppletiva"

Inoltre occorre far rilevare al RUP, al Direttore dei Lavori e al Rappresentante Legale della Stazione Appaltante quanto segue:

1. Il "Certificato di Ultimazione dei Lavori" è stato emesso dal D.L./RUP in data 07/12/2020 (firmato con riserva dall'Appaltatore).
N.B. il Certificato di Ultimazione Lavori in questione (contestato dall'impresa) attesta che l'Appaltatore ha ultimato i lavori con un ritardo di 112 giorni rispetto alla data del 17/08/2020 (intesa erroneamente ed arbitrariamente dal D.L./RUP, quale data di ultimazione lavori).
2. L'Ordine di Servizio n.4 (firmato con riserva dall'Appaltatore) è stato emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 (in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori fissata erroneamente alla data del 17/08/2020).

N.B. Si fa notare che l'O.d.S. n.4, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura è stato formalizzato dopo ben 16 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

3. Il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (riferito a nn. 7 Nuovi Prezzi) è stato emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020 (in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori fissata erroneamente alla data del 17/08/2020).

N.B. Si fa notare che il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in questione, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura è stato formalizzato dopo ben 30 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

4. La Perizia di Variante e Suppletiva (più volte richiesta e sollecitata dall'Impresa in corso d'opera – vedere la copiosa formale corrispondenza in atti dell'Impresa e le riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di Contabilità a tutto il 4 SAL), è stata inoltrata all'Impresa, unitamente al relativo Atto di Sottomissione, con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 (pec delle ore 12:17) a firma del RUP (ing. Alberto Bianchi). E' da far rilevare che l'Impresa, nel merito, con propria nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (con oggetto: COMUNICAZIONE E CONTESTAZIONI dell'Appaltatore sui contenuti dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE con riserva di esplicitare le relative eccezioni, osservazioni e precisazioni con mirata nota che segue), ha comunicato testualmente quanto segue:

".....

COMUNICA

di Non poter aderire al Vostro invito di sottoscrivere l'ATTO DI SOTTOMISSIONE, facente parte integrante della medesima "PERIZIA", in quanto contesta e rigetta da subito il relativo contenuto, con riserva di esplicitare le proprie eccezioni, osservazioni e precisazioni con una mirata nota che farà pervenire successivamente. Con salvezza di ogni diritto."

N.B. si fa notare che la "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA", non solo non è stata redatta e perfezionata con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura è stata posta alla attenzione, per la firma dell'Appaltatore, in data 21/12/2020 (vedere PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 del RUP) e pertanto dopo ben 126 giorni (oltre 4 mesi!) di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

Pertanto, emerge in tutta evidenza che la D.L. e il RUP hanno operato in totale difformità alle previsioni di legge e di contratto ed hanno generato, in capo all'Appaltatore, maggiori costi e maggiori oneri, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico per non aver vigilato riguardo alla "gestione anomala del Contratto d'Appalto", più volte denunciata dall'Appaltatore e di cui il Legale Rappresentante della Committente è a conoscenza per aver sempre ricevuto la totale copiosa corrispondenza dell'Impresa.

Per tutto quanto sopra, la scrivente

CONTESTA E RIGETTA

il totale contenuto della nota del RUP del 07/12/2020 ed

INVITA e DIFFIDA

il RUP, il D.L. ed il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e relativa responsabilità), ad esaminare con la dovuta attenzione i "fatti accaduti" nell'ambito dei lavori di cui all'appalto in questione, la cui "vicenda" ha generato le contestazioni dell'Impresa e le relative riserve iscritte nel Registro di

Contabilità, di cui vi invitiamo e diffidiamo ad esaminarle attentamente e con la dovuta correttezza ed onestà intellettuale, al fine di evitare che la scrivente debba fare ricorso alle sedi giudiziarie per veder riconosciuti i propri legittimi diritti e il giusto ristoro dei danni subiti e subendi.

Con salvezza di ogni diritto.”

- **La nota dell'Impresa dell'11/01/2021 Prot. n. 1186** (con oggetto: Esplicazione delle “ULTERIORI ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI” annunciate dall'Appaltatore in calce al “Certificato di Ultimazione dei Lavori datato 07/12/2020”), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito replicato:

“Con riferimento al “CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI” (emesso dal D.L./RUP in data 07/12/2020 – sottoscritto dall'Appaltatore con una mirata annotazione riportata in calce al medesimo Certificato), la scrivente Impresa riporta di seguito le proprie **Eccezioni, Osservazioni e Precisazioni**:

- 1) **In primo luogo l'Impresa riporta di seguito, per utilità di pronto riscontro, in forma testuale, l'ANNOTAZIONE dell'Esecutore esplicata, da subito, in calce al medesimo “Certificato di Ultimazione dei Lavori datato 07/12/2020”:**

“L'Impresa, nel prendere atto che in data 07/12/2020 il Direttore dei Lavori ha “ritenuto completate le prove di tenuta idraulica” (come noto di competenza esclusiva della D.L./Committente), nel contempo richiama la propria copiosa corrispondenza presente in atti, compreso le riserve iscritte nel Registro di Contabilità a tutto il 4° SAL e pertanto **CONTESTA E RIGETTA** il contenuto del presente “Certificato di Ultimazione dei Lavori” (emesso dal D.L./RUP in data 07/12/2020) e si riserva, comunque di esprimere le proprie “Ulteriori ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI” con una successiva mirata nota. 18/12/2020 Firmato dall'Appaltatore”.

e nel contempo si evidenzia/rammenta che l'Impresa ha altresì confermato, in calce al “VERBALE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI datato 08/01/2021”, l'ANNOTAZIONE sopra testualmente riportata.

- 2) **Riuardo al “CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL 07/12/2020” in questione, laddove nei “visto” è stato testualmente riferito:**

“

- Visto il contratto d'appalto richiamato in epigrafe;
- Visto il verbale di consegna in data 07/05/2019;
- Vista la sospensione dei lavori a partire dal 18/07/2019 fino al 25/08/2019 (39 giorni);
- Vista la proroga di 90 giorni chiesta dall'Impresa e concessa dal RUP;
- Visto il Verbale di Sospensione del 07/12/2019;
- Visto il verbale di ripresa del 16/06/2020 con data fine lavori 09/08/2020 (**nove agosto 2020**).
- Visto che sono stati concessi all'Impresa **ulteriori otto/giorni in più** per completare i lavori come di seguito: Nota del RUP del 12/08/2020 che prevedeva 3 giorni in più, Nota del RUP del 14/08/2020 che prevedeva 1 giorno in più, il Riscontro del RUP 07/12/2020 che prevedeva n. 4 giorni in più.
- Visto che, a seguito delle proroghe concesse, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno **17/08/2020”**.

Occorre **osservare, rammentare ed evidenziare** quanto segue:

a) L'Impresa anzitutto ribadisce, in primis in questa sede (così come per altro rappresentato dall'Appaltatore con le eccezioni esplicate nel R.C. al SAL n. 2, al SAL n. 3 e al SAL n. 4), che in relazione alle molteplici "problematiche e criticità" riscontrate in corso d'opera (tutte ben note alla Committente per averle, l'Impresa medesima, tempestivamente segnalate/evidenziate anche formalmente durante il corso dei lavori), si vede costretta a dover richiamare la totale copiosa corrispondenza in atti, in particolare riguardo alla Sospensione dei lavori disposta dal D.L./RUP con il Verbale di Sospensione datato 07/12/2019 ci si riferisce ai contenuti:

- dalla nota dell'Impresa del 13/02/2020 Prot. n. 1098 (con oggetto: Richiesta di emissione del Verbale di Sospensione dei Lavori – INVITO AD ADEMPIERE);
- della nota dell'Impresa del 08/04/2020 Prot. n. 1099 (con oggetto: Richiesta di formalizzazione del Verbale di Sospensione Lavori – 2° sollecito – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE), la cui nota, nella parte conclusiva, riferisce testualmente quanto segue:

".....

La scrivente Impresa, al fine di tutelare la propria posizione nell'ambito dell'appalto in questione, si vede costretta, Suo malgrado, a dover

INVITARE/DIFFIDARE

il Direttore dei Lavori, il RUP e il Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità) ad assumere urgenti iniziative tese all'emissione:

- 1) del "VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI" (ribadendo che la "sospensione-fermo cantiere" risale a partire dalla data del 07/12/2019).

....."

N.B. nel merito si ribadisce che il "Verbale di Sospensione Lavori del 07/12/2019" di che trattasi, più volte sollecitato dall'Impresa, è stato emesso dal D.L./RUP con notevole grave ritardo rispetto alla data del "fermo cantiere/fermo produttivo del 07/12/2019", con notevoli danni economici generati in capo all'Appaltatore, anche in relazione allo stato di incertezza nel quale l'Impresa è stata costretta a dover operare (si rammenta che il richiamato "Verbale" è stato poi emesso con data retroattiva!). Nello specifico l'Impresa ha esplicitato nel R.C., al SAL n. 2, mirate puntuali e circostanziate RISERVE, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto.

b) L'Impresa riguardo al "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" (con data fine lavori 09/08/2020), richiama e ribadisce, in questa sede, le riserve esplicate in calce al medesimo "Verbale" e dettagliatamente riportate nella nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117 il cui contenuto è stato ribadito anche nel R.C. in riferimento al SAL n. 3, le cui riserve devono intendersi, anche in questa sede, integralmente trascritte a tutti gli effetti.

c) Riguardo a quanto riferito dal D.L./RUP "Visto che sono stati concessi all'Impresa ulteriori otto giorni in più per completare i lavori....." l'Impresa ribadisce e contesta (anche in questa sede) la esigua ed insignificante "concessione di solo otto giorni" per far fronte ai maggiori e/o diversi lavori disposti dalla D.L./RUP in corso d'opera e più precisamente:

- Con l'O.d.S. n.1 (emesso dal D.L./RUP in data 24/06/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore). Si richiama, nel merito, le riserve dell'Impresa

esplicate in relazione all'O.d.S. n.1, di cui alla nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130, e ritualmente trascritte nel R.C. al SAL n.3;

- Con l'O.d.S. n.2 (emesso dal D.L./RUP in data 02/07/2020 - firmato con riserva dall'Appaltatore). Si richiamano, nel merito, le riserve esplicate dall'Impresa in relazione all'O.d.S. n.2, di cui alla nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. 1131, e ritualmente trascritte nel R.C. al SAL n. 3;
- Con l'O.d.S. n.4 (emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 - firmato con riserva dall'Appaltatore). Si richiamano, nel merito, le riserve esplicate dall'Impresa in relazione all'O.d.S. n.4, di cui alla nota dell'Impresa del 14/09/2020 Prot. 1156, ritualmente trascritte nel R.C. al SAL n. 4.

Inoltre, nello specifico, l'Impresa fa rilevare e ribadisce che il termine temporale di solo "otto giorni", determinato in modo del tutto arbitrario ed errato, risulta essere assolutamente gravemente sottostimato, infatti oltre alla entità dei "maggiori e/o diversi lavori da eseguire", occorreva tener ben presente anche i "maggiori tempi occorrenti" sia per il ritardo con cui sono stati emessi gli Ordini di Servizio e sia degli ulteriori tempi che si sono resi necessari per rendere, i medesimi Ordini di Servizio, compiutamente definiti ai sensi di legge, al fine di renderli impegnativi e vincolanti per l'Impresa (vedi ad esempio Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi del 16/09/2020 firmato con Annotazione dall'Appaltatore).

Nello specifico l'Impresa richiama e conferma, in questa sede, quanto eccepito con la propria nota del 07/01/2021 Prot. 1185 (con oggetto: Risposta dell'Impresa alla nota del RUP del 07/12/2020 – CONTESTAZIONI, ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'APPALTATORE), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti.

- d) Alla luce di quanto esplicito con le riserve iscritte nel R.C. al SAL n.2, al SAL n.3, al SAL n.4 e di quanto riportato ai precedenti punti 2/a), 2/b) e 2/c) del presente documento, l'Impresa **CONTESTA in maniera vibrata il nuovo termine ultimo fissato, in maniera del tutto unilaterale, arbitraria ed errata da parte del RUP e del D.L., alla data del 17/08/2020.**

Inoltre l'Impresa fa rilevare che quanto riportato dal D.L./RUP nel "Certificato di Ultimazione dei Lavori del 07/12/2020", laddove viene testualmente riferito "..... a seguito delle proroghe concesse, i lavori dovevano essere ultimati entro il **giorno 17/08/2020**" è del tutto **ERRATO e non rispondente alla verità dei "fatti accaduti" durante il corso dei lavori, alla luce delle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, che hanno causato rallentamenti, fermi produttivi ed incertezze nell'esecuzione dei lavori tale da creare in cantiere un sostanziale "anomalo andamento dei lavori", generando in capo all'Appaltatore "maggiori costi e/o maggiori oneri", tempestivamente e ritualmente trascritti dall'Esecutore nel Registro di Contabilità al SAL n.2, al SAL n.3 e al SAL n.4, di cui (RIBADIAMO) la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico e ristorare adeguatamente l'Appaltatore. E' del tutto evidente che in mancanza di Vs concreto riscontro a quanto da Noi richiesto, l'Appaltatore si vedrà costretto a dover adire le vie legali, al fine di veder riconosciuti i propri legittimi diritti.**

E' appena il caso di evidenziare che fermo restando che "gli ulteriori 8 giorni in più", ai quali il D.L./RUP fanno riferimento, non possono essere condivisi dall'Impresa vista la loro sottostima ed errata valutazione, nel contempo si fa comunque rilevare che i medesimi "8 giorni" non possono e non devono essere considerati come arco temporale di proroga, ma risultano essere invece un maggior tempo esecutivo (quindi un termine suppletivo!!) che generano, in favore dell'Impresa il diritto di veder riconosciuti il ristoro dei "maggiori costi/maggiori oneri" per i maggiori tempi contrattuali.

3) Riguardo al "CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI del 07/12/2020" in questione, laddove riferisce testualmente:

"....

CERTIFICA

che l'Appaltatore ha ultimato i lavori indicati in epigrafe il giorno 07/12/2020 e quindi con un ritardo di 112 giorni rispetto ai termini contrattuali. Chiavenna 07/12/2020"

L'Impresa, alla luce di quanto riportato nella copiosa corrispondenza presente in atti, compreso le riserve iscritte nel R.C. a tutto il 4°SAL (il cui totale contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto) e di quanto eccepito/osservato e precisato con il

contenuto del presente documento,

CONTESTA E RIGETTA

il ritardo dell'ultimazione dei lavori riportato nel "Certificato di Ultimazione dei Lavori del 07/12/2020" pari a 112 giorni rispetto ai termini contrattuali, e RIBADISCE, in questa sede, che i maggiori tempi di esecuzione, oltre il termine contrattuale del 17/08/2020, sono la conseguenza delle gravi inadempienze e delle errate ed intempestive determinazioni assunte via via in corso d'opera dalla D.L./RUP (in assenza di un progetto esecutivo compiutamente definito ed immediatamente cantierabile – così come, per altro, la legge impone alla Stazione Appaltante).

Per tutto quanto sopra Osservato, Eccepito e Precisato la scrivente

SOLLECITA

il D.L., il RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante ad esaminare, con la dovuta attenzione, la corposa formale corrispondenza presente in atti (a partire dalla data di consegna dei lavori), compreso le riserve iscritte nel R.C. al SAL n.2, al SAL n. 3 e al SAL n. 4, al fine di assumere esatta contezza sulla "vicenda" in questione, ed

INVITA E DIFFIDA

i medesimi Responsabili (ognuno per quanto di propria competenza) a tener ben presente, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

- 1) In termini concreti e sintetici è da ribadire che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" (il cui contenuto è stato contestato dall'Appaltatore – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117), alla luce di quanto eccepito dall'Esecutore con:

- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.1 del 24/06/2020 (vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130);
- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.2 del 02/07/2020 (vedi nota dell'impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131);
- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.4 del 02/09/2020 – perfezionato solo in data 16/09/2020 (vedi nota dell'Impresa del 14/09/2020 Prot. n. 1156 e del 23/09/2020 Prot. n. 1159);

emerge, in tutta evidenza, che è risultato essere a tutti gli effetti, un semplice "Verbale di Ripresa Parziale dei lavori" e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel "Verbale di Ripresa lavori del 16/06/2020") alla data del 09/08/2020, Non può essere condivisa e pertanto viene, anche in questa sede, contestata dall'Appaltatore.

- 2) L'Ordine di Servizio n.4 (firmato con riserva dall'Appaltatore) è stato emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 e quindi in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori, fissata erroneamente, dalla D.L./RUP, alla data del 17/08/2020.

N.B. i Responsabili in indirizzo (D.L., RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante) non possono far finta di ignorare che l'O.d.S. n. 4 in questione, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura, è stato formalizzato dopo ben 16 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- 3) Il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (riferito a n. 7 Nuovi Prezzi) è stato emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020 e quindi in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori, fissata erroneamente dalla D.L./RUP, alla data del 17/08/2020.

N.B. i Responsabili in indirizzo (D.L./RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante) non possono far finta di ignorare che il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in questione, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura è stato formalizzato dopo ben 30 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- 4) La Perizia di Variante e Suppletiva (la cui elaborazione è stata più volte richiesta e sollecitata dall'Impresa in corso d'opera – vedere la copiosa formale corrispondenza in atti dell'Impresa e le riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di Contabilità a tutto il 4 SAL), è stata inoltrata all'Impresa, unitamente al relativo Atto di Sottomissione, con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 (pec delle ore 12:17) a firma del RUP (ing. Alberto Bianchi). E' da far rilevare che l'Impresa, nel merito, con propria nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (con oggetto: COMUNICAZIONE E CONTESTAZIONI dell'Appaltatore sui contenuti dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE con riserva di esplicitare le relative eccezioni, osservazioni e precisazioni con mirata nota che segue), ha comunicato testualmente quanto segue:

“.....

COMUNICA

di Non poter aderire al Vostro invito di sottoscrivere l'ATTO DI SOTTOMISSIONE, facente parte integrante della medesima “PERIZIA”, in quanto contesta e rigetta da subito il relativo contenuto, con riserva di esplicitare le proprie eccezioni, osservazioni e precisazioni con una mirata nota che farà pervenire successivamente.
Con salvezza di ogni diritto.”

N.B. si fa notare che la “PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”, non solo non è stata redatta e perfezionata con la dovuta tempestività in corso d'opera, ma addirittura è stata formalizzata alla attenzione, per la firma dell'Appaltatore, in data 21/12/2020 (vedere PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 del RUP) e pertanto dopo ben 126 giorni (oltre 3 mesi!) di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

Pertanto, emerge in tutta evidenza che la D.L. e il RUP hanno operato in totale difformità alle previsioni di legge e di contratto ed hanno generato, in capo all'Appaltatore, maggiori costi e maggiori oneri, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico per non aver vigilato riguardo alla “gestione anomala del Contratto d'Appalto”, più volte denunciata dall'Appaltatore e di cui il Legale Rappresentante della Committente è a conoscenza per aver sempre ricevuto la totale copiosa corrispondenza dell'Impresa.

Per tutto quanto sopra, la scrivente

INVITA e DIFFIDA

il RUP, il D.L. ed il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e relativa responsabilità), ad esaminare con la dovuta attenzione i "fatti accaduti" nell'ambito dei lavori di cui all'appalto in questione, la cui "vicenda" ha generato le contestazioni dell'Impresa e le relative riserve iscritte nel Registro di Contabilità, di cui vi invitiamo e diffidiamo ad esaminarle attentamente e con la dovuta correttezza ed onestà intellettuale al fine di evitare che la scrivente debba fare ricorso alle sedi giudiziarie per veder riconosciuti i propri legittimi diritti e il giusto ristoro dei danni subiti e subendi, non mancando, se del caso, di notiziare della presente "vicenda" l' "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori" (AVCP).

Con salvezza di ogni diritto."

Pertanto l'Impresa, alla luce di quanto riportato nella copiosa corrispondenza presente in atti, compreso le riserve iscritte nel R.C. a tutto il 4° SAL (per lavori a tutto il 23/09/2020), per l'importo complessivo di € 207.661,56, e di quanto eccepito, osservato, evidenziato e precisato con il presente documento,

RIBADISCE

(così come già comunicato con la precedente nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181), **di NON CONDIVIDERE IL CONTENUTO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DI CUI ALLA P.V.T.S. in questione** e conseguentemente non può aderire al Vostro invito di sottoscrivere l'ATTO DI SOTTOMISSIONE così come da Voi redatto.

Per tutto quanto sopra osservato, contestato, evidenziato e precisato, la scrivente

SOLLECITA

il D.L., il RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante a riesaminare, con la dovuta attenzione, la corposa formale corrispondenza presente in atti (a partire dalla data di consegna dei lavori), compreso le riserve iscritte nel R.C. al SAL n.2, al SAL n.3 e al SAL n.4 (per l'importo complessivo di € 207.661,56 – le cui riserve saranno confermate dall'Appaltatore anche nello STATO FINALE), al fine di assumere esatta e piena contezza sulla "vicenda" in questione, ed

INVITA E DIFFIDA

i medesimi Responsabili (ognuno per quanto di propria competenza) a tener ben presente, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

A)

n termini concreti e sintetici è da ribadire che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" (il cui contenuto è stato contestato dall'Appaltatore – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117), alla luce di quanto eccepito dall'Esecutore con:

- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.1 del 24/06/2020 (vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130);
- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.2 del 02/07/2020 (vedi nota dell'impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131);
- Le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n.4 del 02/09/2020 – perfezionato solo in data 16/09/2020 (vedi nota dell'Impresa del 14/09/2020 Prot. n. 1156 e del 23/09/2020 Prot. n. 1159);

è risultato essere a tutti gli effetti, un semplice “Verbale di Ripresa Parziale dei lavori” e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel “Verbale di Ripresa lavori del 16/06/2020”) alla data del 09/08/2020, Non può essere condivisa e pertanto viene, anche in questa sede, contestata dall’Appaltatore.

- B) L’Ordine di Servizio n.4 (firmato con riserva dall’Appaltatore) è stato emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 e quindi in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori, fissata erroneamente nel Certificato di Ultimazione Lavori, dalla D.L./RUP, alla data del 17/08/2020.

N.B. i Responsabili in indirizzo (D.L., RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante) non possono far finta di ignorare che l’O.d.S. n. 4 in questione, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d’opera, ma addirittura, è stato formalizzato dopo ben 16 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- C) Il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (riferito a n. 7 Nuovi Prezzi) è stato emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020 e quindi in data successiva alla presunta data di ultimazione lavori, fissata erroneamente nel Certificato di Ultimazione dei Lavori dalla D.L./RUP, alla data del 17/08/2020.

N.B. i Responsabili in indirizzo (D.L./RUP e il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante) non possono far finta di ignorare che il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in questione, non solo non è stato emesso con la dovuta tempestività in corso d’opera, ma addirittura è stato formalizzato dopo ben 30 giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

- D) La Perizia di Variante e Suppletiva (la cui elaborazione è stata più volte richiesta e sollecitata dall’Impresa in corso d’opera – vedere la copiosa formale corrispondenza in atti dell’Impresa e le riserve iscritte dall’Appaltatore nel registro di Contabilità a tutto il 4 SAL), è stata inoltrata all’Impresa, unitamente al relativo Atto di Sottomissione, con nota PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 (pec delle ore 12:17) a firma del RUP (ing. Alberto Bianchi). E’ da far rilevare che l’Impresa, nel merito, con propria nota del 22/12/2020 Prot. n. 1181 (con oggetto: COMUNICAZIONE E CONTESTAZIONI dell’Appaltatore sui contenuti dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE con riserva di esplicitare le relative eccezioni, osservazioni e precisazioni con mirata nota che segue), e con il contenuto del presente documento, ha CONTESTATO il contenuto della P.V.T.S. e pertanto ribadisce di Non poter aderire al Vostro invito di sottoscrivere l’atto DI SOTTOMISSIONE, facente parte integrante della medesima “PERIZIA”.

N.B. si fa notare che la “PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”, non solo non è stata redatta e perfezionata con la dovuta tempestività in corso d’opera, ma addirittura è stata formalizzata alla attenzione, per la firma dell’Appaltatore, in data 21/12/2020 (vedere PEC Prot. 11089 del 21/12/2020 del RUP) e pertanto dopo ben 126 giorni (oltre 4 mesi!) di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 17/08/2020, fissata erroneamente dal D.L./RUP.

Pertanto, emerge in tutta evidenza che la D.L. e d il RUP hanno operato in totale difformità alle previsioni di legge e di contratto ed hanno generato, in capo all'Appaltatore, maggiori costi e maggiori oneri, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico per non aver vigilato riguardo alla "gestione anomala del Contratto d'Appalto", più volte denunciata dall'Appaltatore e di cui il Legale Rappresentante della Committente è a conoscenza per aver sempre ricevuto la totale copiosa corrispondenza dell'Impresa.

Per tutto quanto sopra, la scrivente

INVITA e DIFFIDA

il RUP, il D.L. ed il Legale Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e relativa responsabilità), a riesaminare con la dovuta attenzione i "fatti accaduti" nell'ambito dei lavori di cui all'appalto in questione, la cui "vicenda" ha generato notevoli danni economici in capo all'Appaltatore e conseguentemente le contestazioni dell'Impresa e le relative riserve iscritte nel Registro di Contabilità, di cui vi invitiamo e diffidiamo ad esaminarle attentamente e con la dovuta correttezza ed onestà intellettuale al fine di evitare che la scrivente debba fare ricorso alle sedi giudiziarie per veder riconosciuti i propri legittimi diritti e il giusto ristoro dei danni subiti e subendi, non mancando, se del caso, di notiziare della presente "vicenda" l' "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori" (AVCP).

Con salvezza di ogni diritto.

Costruzioni MOVITER S.r.l.
L'AMMINISTRATORE
- Amato Antonino -

